

- Deliberazione n. 139 /2019/PRSP, DELLA CORTE

PER L'ANNULLAMENTO e/o LA RIFORMA

Giunto Bozzoni n.1, 00195 Roma;

di legge, presso lo studio Brusco a Roma, in via
elettivamente domiciliato per tutti gli effetti
giuseppe.ribaudogcert.avvocati@termini.it, ed

0918434400 pec

le comunicazioni al seguente numero di fax
68P01G273N, il quale dichiara di voler ricevere
atto, dall'avv. Giuseppe Ribaud, C.F. RBDGPP
25.09.2019, e giusta procura in calce al presente
gli effetti della deliberazione di G.M. n.40 del
dott. Pizzo Salvatore, rappresentato e difeso, per
del sindaco legale rappresentante pro-tempore,
G. Maccoriti n. 5, P.I. 00151990827, in persona
Del Comune di Belmonte Mezzagno, con sede in Via

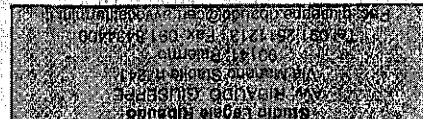
RICORSO

ROMA

SPECIALE COMPOSIZIONE

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN

ON LE CORTE DEI CONTI



- Corte dei Conti della Sicilia, Sezione di controllo, per la Regione Siciliana;
- Procuratore Generale presso la Corte dei Conti di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Ministero dell'Interno, - Commissione per la stabilità finanziaria degli organi degli enti locali, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, in persona dell'assessore pro-tempore;
- Prefettura di Palermo, ufficio territoriale del

CITA

connesso e conseguenziale;
- di ogni altro provvedimento presupposto, riequilibrio finanziario dell'Ente"
avendo valutato lo stesso non congruo ai fini del pluriennale del Comune di Belmonte Mezzagno, di non approvare il piano di riequilibrio riequilibrio finanziario pluriennale e delibera "...accerta l'assenza del presupposti per il SICILIANA, con la quale viene deliberato DEI CONTI, SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE

Il Comune di Belmonte Mezzagno deliberava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis Tuel, con deliberazione n. 54 del 26/12/2012, ciò avveniva dopo l'interventa deliberazione n. 358/2012/PRSP del 24/10/2012, depositata in data 30/11/2012, emanate dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti, in conseguenza della quale il Comune aderiva alla c.d. procedura di dissesto guidato.

Pertanto, l'ente, all'interno della procedura avviata, si impegna ad adottare, entro 60 giorni, gli atti volti a ristabilire gli equilibri di bilancio, assicurando la copertura delle spese correnti ed il tempestivo pagamento degli impegni assunti, il ripiano dei debiti fuori bilancio e il rientro dell'eventuale anticipazione di tesoreria.

FATTO

Governo, in persona del Prefetto pro-tempore;
A COMPARIRE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE CHE VERRA' FISSATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE

Successivamente, il Comune emanava un ulteriore deliberazione n. 54 del 26/12/2012 di ricorso alla procedura di riequilibrio, quindi con deliberazione n. 5/2013/AIDC del 24/1/2013 sospendeva, ex art. 243-bis- III c., Tuel la procedura di dissesto guidato, rinviando ogni valutazione all'esito del piano da adottare. Inoltre, con deliberazione n. 36/2013/PRSP, la Corte dei Conti per la Regione Siciliana, sezione di controllo, preso atto della mancata approvazione del PRFP da parte del Consiglio comunale, alla luce degli ulteriori elementi comunque forniti dall'amministrazione, ritattiva la procedura di dissesto guidato, assegnando all'ente il termine di 60 giorni per l'adozione di idonee misure correttive.

Ed ancora, nell'anno 2014 il Comune, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 573, l. n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 3, c. 2, d.l. n. 16 del 2014, convertito in l. n. 68 del 2/5/2014, deliberava il ricorso alla procedura di riequilibrio, con deliberazione consiliare n. 14 del 30/6/2014 e con deliberazione n. 38 dell'1/9/2014 il Consiglio

comunale approvava il piano. Giova rammentare che, le passività da ripianare che emergevano da tale delibera ammontavano a 6.943.508,03 euro.

Il consiglio comunale, quindi, provvedeva con deliberazione n. 44 del 21/07/2016 avente ad oggetto "Riformulazione piano di riequilibrio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 714 della legge 208/2015", a riformulare il piano mentre successivamente nel 2017, con deliberazione consiliare n. 42 del 7/11/2017, l'ente procedeva alla rimodulazione del piano di riequilibrio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 bis, comma 5 Tuel.

Il piano di riequilibrio approvato con tale delibera riporta passività da ripianare per un totale di € 9.108.398,62.

Infine, nel 2018, con deliberazione consiliare n. 2 del 12/1/2018 avente ad oggetto "Rimodulazione e riformulazione piano di riequilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2017 n.205 (Legge di bilancio 2018)", art.1, commi 888 e 889", l'ente si è avvalso della facoltà di riformulare il

precedente piano di riequilibrio.

Orbene, nel 2018, con deliberazione consiliare n. 2 del 12/1/2018 avente ad oggetto "Rimodulazione e riformulazione piano di riequilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018)", art. 1, commi 888 e 889", l'ente si è avvalso della facoltà di riformulare il precedente piano di riequilibrio.

La deliberazione adottata dall'ente ricorrente, divenuta esecutiva in data 26/01/2018, come da annotazione su copia della stessa delibera richiesta con ordinanza istruttoria, fissa la durata del piano in 20 anni.

Giova al riguardo, rilevare che, la durata ventennale del piano è stata determinata sulla base del novellato art. 243-bis del TUEL modificato dall'art. 1 comma 888 della legge 215/2017, che lega la durata del piano al rapporto tra le passività da ripianare e gli impegni di spesa del titolo I del rendiconto precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.

Con successiva deliberazione n. 5 del 10/3/2018 il Consiglio comunale approvava il PRFP riformulato, stabilendone la relativa durata in 20 anni, decorrenti dall'esercizio in cui l'amministrazione ha manifestato la volontà di aderire alla procedura di cui agli artt. 243 bis e segg. del Tuel, e, quindi, dal 2014.

Pertanto, contrariamente a quanto riportato nella deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti, oggetto dell'oderno gravame, gli esercizi di riferimento vanno dal 2014 al 2033, pertanto la durata è di 20 anni in quanto si fa riferimento al 2018 solo per indicare il maggiore stato di passività da ripianare per l'ente.

Infatti, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha come presupposto l'impossibilità per l'ente di ripristinare l'equilibrio di bilancio e dare copertura "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale" (Corte Costituzionale, sentenze n. 106/2011, n. 68/2011, n. 141/2010, n. 100/2010, n. 213/2008, n. 384/1991, n. 1/1966) alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio

attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 TUEL. Talché, condizione per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge: ciò in quanto è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consolidata in documenti ufficiali o, comunque, conosciuti in momenti tipici della gestione, quali la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché in fase di assestamento generale o in qualunque altro momento utile del ciclo di bilancio. A bene vedere, la soluzione proposta dal Comune di Belmonte Mezzagno risulta utile a riprogrammare i disavanzi di spesa avuti fin d'ora e la percentuale di indebitamento, evitando così lo stato di dissesto finanziario. Né al riguardo, possono avere pregio, le deduzioni richiamate nella deliberazione impugnata, che ha osservato come l'accertamento della grave e reiterata violazione del piano e del venir meno delle condizioni di equilibrio

I
 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 243,
 quater, comma 7, del TUEL.
 ECCESSO DI POTERE, SOTTO IL PROFILO DELLO

IN DIRITTO

determina le medesime conseguenze della non
 approvazione del piano di riequilibrio e
 precisamente l'avvio della procedura del cd.
 disesto.
 Nel caso che ci occupa, non vi è stato un "grave"
 e "reiterato" mancato rispetto degli obiettivi
 intermedi fissati dal piano.
 Infatti, come si rileva dal piano, nonché
 dall'esame degli allegati all'oderno gravame,
 non risulta uno stato di grave e reiterato
 mancato rispetto degli obiettivi fissati nel
 piano, ed il piano risulta congruo ai fini del
 riequilibrio dell'ente, ove gli esercizi di
 riferimento vanno dal 2014 al 2033, con durata di
 20 anni.
 Per tali ragioni, la deliberazione n. 193/2019 va
 annullata e/o riformulata, per le seguenti
 ragioni.

C) Equilibrio di bilancio di parte corrente e di

ricevuta.
del medesimo importo dell'anticipazione relativo alle altre annualità si presenta mentre il debito residuo/residuo passivo, al 2013) è in atto un piano di ammortamento, anticipazione di liquidità (quella relativa emerge che solamente per la prima del titolo 4 della spesa. Dal prospetto all'anzianità degli stessi), tra i residui (come riportato nella sezione relativa relativo all'anzianità ai residui passivi liquidità sono contabilizzate nel prospetto ogni anno. Inoltre, le anticipazioni di risultano riconsistiti al 31 dicembre di (ai sensi dell'art. 195 TUEL), che non cassa fondi aventi specifica destinazione B) andamenti di cassa. L'ente ha utilizzato per

all'art. 7, comma 2, d.l.n. 113 del 2016.
sanzione di cui all'art. 26, lett. a, di cui pertanto l'ente per il 2019 è assoggettato a del patto di stabilità per l'anno 2015,

parte capitale , un confronto dei dati degli esercizi dal 2012 al 2016 evidenzia il peggioramento degli equilibri di bilancio a far data dal 2015. I dati comunicati in fase istruttoria al Ministero ed a questa Sezione (v. nota prot. Cdc. n. 7389 dell'11/9/2018), mostrano saldi negativi della gestione corrente negli esercizi 2015 e 2016, rispettivamente pari a - 590.275,57 euro (risultante dalla contestuale assenza dell'imputazione della quota di disavanzo di amministrazione) e pari a -598.951,82 euro (determinato tenendo conto dell'applicazione del disavanzo di amministrazione per 524.565,22 euro).

D) riaccertamento straordinario dei residui Il disavanzo rilevato all' 1/1/ 2015 non tiene conto di accantonamenti quali il Fondo rischi perdite partecipate, l'accantonamento indennità di fine mandato e Fondo rischi contenzioso.

E) Risultato di amministrazione Dall'esame della

tabella emerge una possibile sotto stima dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 e al 31/12/2016, con refluenze sulla corretta determinazione delle passività da ripianare nel piano di riequilibrio approvato con delibera di C.C. n. 5 del 10 marzo 2018. In particolare, relativamente al rendiconto 2015 - la parte accantonata pari a 1.341.474,67 euro si compone di due quote- dettagliate nella relazione dell'organo di revisione- la prima pari a 253.113,76 euro corrisponde al fondo crediti di dubbia esigibilità e 1.088.360,91 euro sono riferiti all'accantonamento delle quote di ripiano delle passività del piano di riequilibrio (in particolare tale quota comprende: quota disavanzo tecnico ed ordinario, debiti fuori bilancio, debito ATO e corrisponde alle quote accantonate nel Bilancio di previsione 2015). Si rileva inoltre, che la relazione dell'organo di revisione nella sezione dedicata alla congruità dei fondi individua un FCDE pari a 4.630.964,91 euro. Tale

importo determinerebbe un notevole peggioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione, determinando al contempo il mancato recupero del disavanzo di amministrazione (per effetto della comparazione del risultato di amministrazione gennaio 2015-31 dicembre 2015) e una non corretta determinazione delle passività del piano di riequilibrio. In data 16 aprile 2019 (prot. Cdc n. 4201) l'ente trasmette un'integrazione alla risposta all'ordinanza istruttoria fatta pervenire il 15 febbraio. L'integrazione comprende la delibera di giunta di approvazione dello schema di rendiconto 2017 assieme ad alcuni allegati (FCDE, Risultato di amministrazione, parametri di deficiarietà), la delibera di riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2017 e relativi allegati (elenco residui), il parere reso dall'organo di revisione su entrambe le delibere prodotte. Da tale documentazione emergono le seguenti criticità: -- un disavanzo di amministrazione

2017 (Lettera E) Parte disponibile), pari a -3.706.702,97 euro, in miglioramento rispetto al risultato dell'esercizio 2016 (pari a -3.570.742,65 euro). Si registra quindi un miglioramento pari a 135.960,32 euro, che denota anche il mancato recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario pari a 155.537,90 euro, che risultava l'unica quota di disavanzo applicata all'esercizio 2017 (come indicato nella risposta all'ordinanza istruttoria di febbraio 2019). Tale mancato recupero dovrà essere imputato interamente all'esercizio 2018. L'ente dovrà nel 2018 inserire tale quota nel ripiano del disavanzo oltre che la quota relativa al maggior disavanzo rilevato (135.960,32 euro). Tale criticità presuppone comunque che il risultato di amministrazione negli esercizi 2015 e 2016 sia stato correttamente determinato, mentre dubbi sono stati rilevati nella quantificazione degli accantonamenti al risultato di amministrazione e alla conseguente determinazione della parte disponibile.

F) Analisi capacità di riscossione e recupero evasione tributaria L'analisi dei dati dei rendiconti 2011-2013 (triennio antecedente l'inizio del piano di riequilibrio) e 2014-2016 (dal primo esercizio facente parte del piano di riequilibrio all'ultimo rendiconto approvato dall'amministrazione) evidenzia una ridottissima capacità di riscossione. Inoltre, il parere dell'organo di revisione al preconsuntivo 2017, (nota prot. Cdc n. 4201 del 16/4/2019), relativamente alle entrate da recupero evasione tributaria, rileva che non sono stati raggiunti i risultati.

G) Tributi locali L'andamento delle entrate da accertamenti dell'IMU e ICI nel corso dell'ultimo triennio comprensivo di sanzioni ed interessi fa emergere una bassa percentuale di riscossione, in media pari al 12,5%. L'aliquota della Tassa sui Servizi Indivisibili applicata alla sua istituzione è pari all'aliquota base del 1,3 per mille, l'andamento delle riscossioni nel triennio 2015-2017 è rappresentato nella tabella

sottostante che fa emergere una percentuale media di riscossione pari a 50,18%. Ad oggi l'Ente non ha effettuato ancora nessun accertamento per gli anni pregressi in quanto la prima annualità di applicazione anno 2014 andrà in prescrizione il 31/12/2019, conseguentemente i primi accertamenti saranno emessi nel corso dell'anno 2019.

H) Servizi a domanda individuale Il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani risulta gestito mediante appalto affidato a ditta esterna ed è espletato con l'ausilio di n. 12 unità di personale con un costo annuo complessivo d'IVA pari ad € 917.395,56 (dato esercizio 2017). La tabella mostra una riscossione media pari al 47% degli accertamenti, mentre l'andamento delle riscossioni dei ruoli riferiti agli anni 2011 e 2012, la riscossione è molto contenuta e pari al 2,67%. Mentre per il servizio acquedotto, il servizio acquedotto è gestito direttamente dall'ente, il personale utilizzato oggi per la gestione

del servizio è costituito da n. 7 unità di personale. I costi per la gestione del servizio sono costituiti principalmente dal personale. I costi per la gestione degli impianti e materiali di consumo, I costi di gestione per l'esercizio 2017 ammontano a 444.522 euro (di cui 153.162 euro relativi al personale, 290.360 euro relativi all'acquisto di beni e servizi e 1.000 euro relativi ad ammortamenti).

Le entrate, per come risulta dai dati in possesso dell'ente, per l'anno 2017 ammontano a 444.626,00 euro, tale entrata assicura la copertura al 100,02% del costi.

I) analisi residui

Il grado di riscossione dei residui attivi si presenta basso, sia con riferimento al totale delle entrate che con riferimento alle entrate correnti, si nota inoltre come tale percentuale si sia ridotta nel tempo, raggiungendo nel 2016 il 26%.

I) Organismi partecipati

Dalla relazione ministeriale si evince che l'ente ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate con deliberazione di Giunta n. 38/2016, che l'ente ha dichiarato che non ci sono previsioni in bilancio connesse a oneri da contratti di servizio con società partecipate o controllate e che l'unica partecipata, che potrebbe dar luogo ad un'esposizione debitoria e la Società Alto Belice Ambiente S.p.A. - ATO PA2 (dichiarata fallita in ottobre 2014), ma l'ultimo bilancio approvato dagli organi societari risale all'esercizio 2009 ed è stato oggetto di impugnativa.

Le somme eventualmente dovute all'esito del giudizio in corso sono state iscritte in via prudenziale fra le passività potenziali di cui al piano di riequilibrio per l'importo di 2.500.000,00 euro.

Inoltre, si rileva la mancata verifica e relativa asseverazione dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali, società partecipate e controllate, di cui all'art. 11, comma 6 lettera del d.lgs. 118/2011.

M). Attuazione del piano di riequilibrio per le annualità 2014-2017

La corte territoriale siciliana ha rilevato che il bilancio di previsione 2016 tiene conto solamente della quota di ripiano del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario e non anche le altre quote di ripiano delle passività inizialmente previste dal piano approvato con delibera di C.C. n. 44/2016 (All. 3.1 risposta all'ordinanza istruttoria), per un importo di 1.088.368,36 euro. La rimodulazione delle quote da imputare al 2016 appare poco chiara, infatti, il piano di riequilibrio approvato con delibera di C.C. n. 42/2017 considerava quale primo esercizio del piano di riequilibrio il 2017, e il piano rimodulato con la delibera C.C. n. 5/2018 riporta le quote di ripiano della passività dal 2018. L'ente trasmette in risposta all'ordinanza istruttoria un prospetto delle passività per anno (Allegato 3.3), prendendo a riferimento il ventennio 2014-2033. Tale prospetto che appare incompleto per le annualità 2014 e 2015 (per quanto esposto prima), si limita a riportare le quote effettivamente imputate agli esercizi 2016

e 2017 e non le quote che il piano di riequilibrio prevedeva di imputare agli stessi. Il bilancio di previsione 2017-2019, riporta per il 2017, lo stanziamento riferito alla sola quota del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario (155.537,90 euro). Le rimodulazioni hanno determinato uno slittamento in avanti dell'attuazione del piano di risanamento dell'ente, che per gli esercizi 2016 e 2017 si è limitato alla quota del maggiore disavanzo escludendo accantonamenti per le passività del piano di riequilibrio. Inoltre, sono stati sintetizzati inoltre gli scostamenti tra i dati di rendiconto e i dati del piano di riequilibrio. La tabella degli scostamenti mostra un peggioramento del saldo della gestione corrente negli ultimi due esercizi. In particolare, a fronte della realizzazione a rendiconto, di un saldo della parte corrente migliore rispetto a quello del piano di riequilibrio negli esercizi 2014 e 2015, per effetto del contenimento dei costi maggiore alla riduzione delle entrate. Relativamente agli esercizi 2016 e 2017, emerge invece un peggioramento del risultato di parte

corrente nel rendiconto rispetto a quanto previsto nel piano di riequilibrio Ed ancora, viene rilevato dalla corte, il basso grado di riscossione negli esercizi dal 2014 al 2017, mentre l'ente nulla comunica circa il tasso di realizzo per l'esercizio 2018, anno da cui fa, viceversa, decorrere le maggiori entrate indicate nel piano di riequilibrio (v. delibera 5/2018). L'ente riferisce solamente che "gli accertamenti dei tributi comunali annualmente vengono notificati da fine ottobre al 31 dicembre, ciò comporta che le riscossioni in conto competenza del relativo anno sono irrilevanti in quanto la scadenza dei 60 giorni per il pagamento degli accertamenti da parte dei contribuenti ricade sempre nell'anno successivo, quindi la manifestazione di entrata è rilevata in termini di residui negli anni successivi". Sul punto comunque è opportuno rilevare che, l'ente, come del resto comunicato alla medesima corte territoriale, al fine di migliorare la capacità di riscossione intende procedere all'affidamento della riscossione coattiva, in sostituzione della odierna società di riscossione (Riscossione

Sicilia S.p.a.), ad altra società individuata mediante gara ad evidenza pubblica. Sul punto, giova rilevare che, il comune di Belmonte, a seguito di chiarimenti resi in ottemperanza della ordinanza istruttoria 213/2018/PRSP del 14/12/2018 ove si chiedeva all'ente di riferire sull'attuazione del piano di riequilibrio per le annualità dal 2014 al 2017, comunicava che, "Nel piano di riequilibrio deliberato dal C.C. il 01/09/2014 si rileva che il totale delle passività da finanziare era pari ad €6.943.508,03 come da prospetto allegato, della tabella di ripiano in 7 annualità a partire dall'annualità 2014 sino al 2020; si riferisce, altresì, che a rendiconto 2014 è stata allocata la quota prevista dal predetto piano (pag.51) pari ad € 682.318,87; (ATL. N. 3.1); Nel bilancio di previsione 2015-2017 è stata allocata la posta complessiva di € 1.318.440,50 (annualità 2015) relativa al piano di riequilibrio come risulta a pag. 51 del predetto piano. (ATL. N. 3.1)". Inoltre, veniva chiarito che, "Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2015, è stato rimodulato il nuovo piano di riequilibrio,

pertanto la quota relativa al piano di riequilibrio a consuntivo 2015 ammonta ad un totale € 1.088.360,91 (comprensivo della quota trentennale di disavanzo tecnico pari ad € 155.537,90) come risulta a pag. 72 del piano di riequilibrio deliberato dal C.C. il 21/07/2016 ; (ALL. 3.2) Nel bilancio di previsione 2016/2018 si riporta solamente la quota annuale di disavanzo tecnico che ammonta ad € 155.537,90; A rendiconto 2016, parimenti come nel bilancio di previsione, si tiene conto solamente della quota annuale di disavanzo tecnico che ammonta ad € 8.171.992,38 che sono da ripianare in 10 annualità, come meglio specificato nella tabella allegata a pag. 72 del piano di riequilibrio; (ALL. 3.2) "Nel bilancio di previsione 2017/2019, si rileva che per l'annualità 2017 è stata allocata solamente la quota di disavanzo tecnico, mentre per gli anni 2018 e 2019 sono state inserite, oltre la quota di disavanzo tecnico, anche le

quote delle altre passività da finanziare per un totale complessivo annuale di € 669.411,30.

A bene vedere, dai singoli aspetti richiamati nella deliberazione impugnata, si riferiscono aspetti che se da un lato costituiscono mere "irregolarità", risultano, comunque, insufficienti a determinare un giudizio di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi fissati nel piano, e così tali da determinare l'assenza dei presupposti per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario dell'ente.

Sul punto del medesimo è questa Ecc.ma Corte dei Conti, sezioni riunite, in particolare, viene statuito, "che il termine reiterato nel significato proprio della lingua italiana indica una plurima ripetizione di qualcosa che si è già fatto. Ciò significa che lo scostamento dei risultati di bilancio reali rispetto a quelli pianificati, per essere causativo del dissesto, deve essere non solo grave ma anche rilevante in termini di durata. (CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE IN SPECIALE COMPOSIZIONE SENT. n. 18/2018/EL)

Infatti, il periodo preso a riferimento con

L'impugnata deliberazione è costituito dal 2015 - 2016 - 2017, e quando anche lo si raccordi con il monitoraggio compiuti dalla Sezione di controllo sul secondo semestre 2015 appare poco significativo rispetto alla durata ventennale del piano. Anche dall'esame della deliberazione 139/2019 risulta, un sostanziale rispetto degli obiettivi del piano, circa la riduzione fatta registrare dalla spesa corrente e comunque, unitamente alla minore spesa per rimborso prestiti ha permesso all'ente di ottenere un saldo di parte corrente superiore alle previsioni, nonostante la mancata realizzazione delle entrate previste. In particolare, sempre nel periodo in questione risulta un risparmio di spesa, nell'anno 2015 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, che non supera il trattamento spettante per l'anno 2010, come previsto dall'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010, pertanto, la spesa per il 2015 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della legge 296/2006. Pertanto, è di tutta evidenza che a fronte di un

piano di riequilibrio ventennale, il mancato conseguimento degli obiettivi intermedi, per un solo esercizio finanziario, peraltro parzialmente recuperato nell'esercizio successivo, non costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi intermedi. Al riguardo, giova rammentare, che la necessaria valutazione, in sede di controllo sullo stato di esecuzione del piano di riequilibrio, della complessiva ed aggiornata situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale costituisce, anche, una forma di garanzia e di favor per lo stesso ente locale poiché il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, se non accompagnato da un documentato grave e perdurante stato di aggravamento, non può condurre all'applicazione della procedura di dissesto (Sezione Autonomie delibera 36/2016) e che, come affermato da queste Sezioni riunite in speciale composizione con sentenza n. 34/2014/ET, lo scostamento dei risultati di bilancio rispetto a quelli pianificati per determinare l'avvio della procedura di dissesto, deve, essere rilevante in termini di durata ed intensità e comunque, tale

da evidenziare una definitiva commissione della capacità di risanamento dell'Ente. Ed infatti come statuito da queste Sezioni riunite in speciale composizione con sentenza n. 18/2018/EL "il riferimento temporale contenuto nella predetta sentenza è meramente indicativo in quanto durata e gravità sono due elementi reciprocamente correlati, sicché la valutazione del carattere reiterativo della violazione degli obiettivi intermedi va parametrato alle effettive possibilità dell'ente di garantire, in un arco temporale, sufficientemente ampio, un valido percorso di risanamento".

II

Pertanto, nel caso che ci occupa è di tutta evidenza che, sotto tale profilo, il ricorso meriti accoglimento, stante che si è verificato uno scostamento, non "grave", e non anche "reiterato" degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 243 bis e 243 quater, comma 5 e comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, sul mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario per difetto della

congruità ai fini del riequilibrio dell'ente.
 Eccesso di potere per sviamento della causa
 tipica - difetto di motivazione. - illogicità
 manifesta - difetto di istruttoria - arbitrarietà
 manifesta
 Con la deliberazione oggetto dell'oderno
 gravame, la Corte dei Conti, sezione della
 Sicilia, non ha approvato il piano di
 riequilibrio pluriennale adottato dal Comune di
 Belmonte Mezzagno, per mancato raggiungimento del
 riequilibrio finanziario dell'ente, in
 particolare, la sezione territoriale ha
 ritenuto, il programma non congruo ai fini del
 riequilibrio finanziario dell'ente, con
 conseguente trasmissione al Sindaco, al Consiglio
 Comunale ed all'Organo di revisione, al Ministero
 dell'Interno, al Prefetto di Palermo, al fine
 dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.
 lgs. n. 149 del 2011 ai fini dell'assegnazione al
 Consiglio dell'Ente di un termine non superiore a
 venti giorni per la deliberazione del disesto
 finanziario, Giova rammentare che,
 l'Amministrazione comunale di Belmonte Mezzagno,
 ha stabilito di accedere alla procedura di

riequilibrio finanziario di cui agli artt. 243 bis e ss. del TUEL con delibera di C.C. n. 38 del 1 settembre 2014, approvando conseguentemente il piano pluriennale di riequilibrio con successiva delibera n. 44 del 21.07.2016. Procedeva poi alla trasmissione della delibera e del piano al Ministero dell'Interno e alla Sezione regionale di controllo della Corte per le loro valutazioni. Orbene, il comune ricorrente, provvedeva a rimodulare il piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243 bis, con deliberazione n. 42 del 7 novembre 2017 di consiglio comunale. A seguito, ed ai sensi dell'art. 1, commi 888 e 889, della l. 205/2017, con durata ventennale, e con deliberazione n. 2 del 12.01.2018, il c.c. di Belmonte Mezzagno ha approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio. Con la delibera n. 139/2019 del 2019 la Sezione di controllo siciliana contesta il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario alla scadenza ai sensi dell'art. 243, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000. E di tutta evidenza, come la deliberazione è stata adottata, in violazione e falsa applicazione degli artt. 243 bis e 243 quater del

d. lgs. n. 267 del 2000: la Corte territoriale avrebbe esaminato il raggiungimento degli obiettivi del piano, in sede di controllo successivo ex art. 243 quater, comma 6 T.U.E.L., senza consentire all'ente la presentazione di relazioni semestrali e di quella definitiva. A bene vedere, nel provvedimento si sono accavallate due distinte funzioni di controllo, con funzioni e poteri accettativi diversi, senza consentire all'ente la partecipazione procedimentale e portando alla decisione di dissesto finanziario nonostante il Comune avesse realizzato ed attuato il piano, e nonostante il piano avesse in sede di rimodulazione un durata ventennale, e ove la medesima corte territoriale avrebbe esercitato, assieme, un controllo di tipo preventivo e uno di tipo successivo sulla gestione dell'ente, iniziando l'intera procedura. Infatti, dalle linee guida e dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione è emersa la doverosità del rispetto delle fasi procedurali intestate alla Commissione Ministeriale prima e alla Sezione di controllo poi, al fine dell'apprezzamento della

congruità delle misure del piano, nell'ambito dell'ampiezza dei poteri cognitivi ed istruttori della Sezione. Nelle Linee Guida delle Sezioni delle Autonomie si è, poi, più volte ribadito che la procedura di approvazione del piano di riequilibrio segue fasi proprie, cadenzate da un'ordinata sequenza procedimentale, nell'ambito di un'istruttoria che vede soggetti protagonisti e partecipi l'ente coinvolto, la Commissione ministeriale e la Sezione di controllo competente. Sul punto del medesimo avviso risulta la giurisprudenza di questo Ecc.mo consesso, "queste Sezioni riunite ritengono che il mancato rispetto dell'archetipo procedurale come delineato dal legislatore in termini vincolanti (quand'anche in qualche modo giustificabile nella fattispecie da obiettive specificità della sequenza temporale) comporta la necessità di annullare la sentenza impugnata, senza peraltro che ciò implichi (come pur vorrebbe parte ricorrente) una valutazione sulla congruità del piano o sul raggiungimento degli obiettivi".

(Corte dei Conti, sezioni riunite in speciale composizione, n.21/2016/RL). Anche sotto tale

Violazione e falsa applicazione degli artt. 243 bis e 243 quater del d.lgs. n. 267 del 2000, travisamento dei fatti e motivazione erronea e perplessa con riguardo ai punti del risultato di amministrazione, della situazione di cassa, dell'indebitamento complessivo, dei debiti fuori bilancio, del disavanzo di amministrazione e sui vari tipi di misure di risanamento previste dal piano e attuate dall'ente.

Sul disavanzo di amministrazione contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non era affatto aumentato, e alla fine dell'esercizio 2017 risulta ulteriormente migliorato con un risultato incoraggiante (positivo) a seguito dei fondi erogati e delle forti economie conseguite. (vd. Deliberazione di c.c. n. 5 del 10 marzo 2018). Sul punto, infatti, giova rilevare che, con riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2014 che riporta un saldo pari ad

III.

profilo, l'odierno gravame risulta meritevole di accoglimento, in via preliminare.

e-1.202.832,92, riguardo la discrasia rilevata sul totale dei residui attivi (in quanto la somma dei residui attivi della gestione residui è pari ad € 4.040.759,87 ed i residui di competenza riporta € 8.304.002,36 per una sommatoria totale di € 12.344.762,23 mentre il prospetto istruttorio riporta € 13.176.972,87, rilevandosi una differenza di € 832.210,54); Talché, il dato riportato di € (4.040.759,97) è errato mentre il valore esatto viene riportato nella gestione dei residui attivi in conto residui è dato da € 4.872.970,51, mentre la gestione residui di competenza ammonta ad € 8.304.002,36 pertanto il valore totale ammonta ad € 13.176.972,87 come legittimamente riportato nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2014, parimenti riportato ed attestato dall'organo di Revisione a pag. 12 (relazione dell'organo di revisione al rendiconto per l'esercizio finanziario 2014) e ulteriori contraddizioni al disavanzo di amministrazione che hanno argomentato come errore riportato ed allegato alla delibera di C.C. n. 61 del 17/12/2015 "Approvazione rendiconto di gestione anno 2014" (ALL. N. 8.1); (ALL. N. 8.2).

- Sulla diminuzione della consistenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità nei tre momenti presi a riferimento (rispettivamente pari ad euro 4.776.729,53 al 31/12/2015 e euro 237.871,79 al 31/12/2016), giova rilevare che l'importo di € 4.776.729,53 scaturisce dalla procedura di riaccertamento straordinario del residui come meglio specificato nella tabella dimostrativa (5/2 a pag. 7 della delibera di G.M. n. 36 del 15/04/2016 sul riaccertamento del residui ai sensi dell'art. 3 c. 7 del D.lgs. 118/2011), (A.L. N. 8.4) e di seguito riportato:
- Disavanzo derivante da riaccertamento del residui riporta un totale pari ad € 6.022.102,56
 - risultato di amministrazione al 01/Gennaio/2015 dopo il riaccertamento straordinario del residui € - 518.873,03
 - Avanzo vincolato dopo il riaccertamento straordinario del residui € - 726.500,00

€ 4.776.729,53

La predetta sommatoria rappresenta il fondo di dubbia e difficile esazione che è stato debitamente ripartito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 714 della Legge 208/2015.

Dal predetto contesto contabile, occorre rilevare che dall'analisi dei residui passivi definitivamente cancellati, come si evince dal

parere sui residui dell'Organo di revisione pag. 4, per un totale di € 942.092,46 (ALL. N. 8.5)

così distinti:

- vincolati nel risultato di amministrazione € 726.500,00
- residui attivi € 105.000,00

- cancellazione definitiva impegni a fronte contenzioso € 110.592,46
2014 o precedenti, e pertanto alcun accantonamento

e stato allocato nella tabella dimostrativa 5/2 della

Delibera di G.M. n. 36 del 15/04/2016 sul riaccertamento

dei residui ai sensi dell'art. 3 c. 7 del D.lgs.

118/2011

(ALL. N. 8.6)

e 942.092,46

è stata detratta la somma di € 110.592,46 dal valore di € 4.776.729,53 ottenendo l'importo di € 4.666.137,07 quale corretto dato contabile del fondo di dubbia e difficile esazione che è stato debitamente ripartito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 714 della Legge 208/2015.

Infatti siffatto disavanzo di € 4.666.137,07 che dipende unicamente dalla determinazione del fondo di dubbia e difficile esazione è stato ripianato in 30 annualità per la quota annuale di € 155.537,90; (ALL. N. 8.7)

• Per quanto concerne la consistenza del fondo al 31/12/2015 che da fase istruttoria risulta pari ad € 1.341.474,67; si riferisce che il quadro riassuntivo della gestione contabile per l'anno 2015, redatto ai sensi del D.lgs. 267/2000, alla parte inerente il risultato di amministrazione, riporta tra i "Fondi Vincolati" il totale di € 1.341.474,67; siffatto importo include anche

- Il Fondo di dubbia esigibilità che ammonta ad € 253.113,76 ed € 1.088.360,91 per accantonamento fondi piano di riequilibrio, il tutto come meglio specificato nell'allegato. (ALT. N. 8.8)
- Successivamente con l'entrata in vigore del D.lgs. 118/2011 e conseguentemente il nuovo sistema di armonizzazione contabile, il nuovo prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'anno 2016, tra le voci di composizione del risultato suddiviso in parte accantonata e parte vincolata, riporta la voce "Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016" che è pari ad € 237.871,79. (ALT. N. 8.9)
- La consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 non è rilevabile in quanto il conto consuntivo è in fase di redazione dal momento che sono stati trasmessi i residui attivi/passivi 2017 all'organo del Revisori per il relativo parere e successivamente poter approvare il rendiconto.

- La determinazione/calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia al fine della definizione dello stanziamento nel bilancio di previsione 2015 e 2016, che la consistenza finale al 31/12 di ciascun esercizio, riporta il parere di congruità dell'organo di revisione così come si evince dai rispettivi allegati. (ALT. N. 8.10)
- Riguardo l'accantonamento fondi rischi potenziali al 31/12 ed il relativo stanziamento (missione 20) nel bilancio di previsione 2015, 2016, 2017 e 2018, si riferisce che non è stato previsto alcun accantonamento per tali rischi come vera posta di vincolo nel risultato di amministrazione; ma trovati all'occorrenza nelle quote di ripiano delle passività potenziali del piano di riequilibrio (ACCANTONAMENTO PER PASSIVITÀ POTENZIALI A SEGUITO DI SOCCOMBENZA GIUDIZIARIA) pari ad € 2.741.477,29. (ALT. 8.11)
- In merito al Fondo pluriennale vincolato, si riferisce che nessuna evoluzione è stata contemplata nell'esercizio 2016, così come

Quanto ai debiti fuori bilancio, essi sono ridotti - a seguito delle misure adottate dal 2015. I debiti - contabilmente - erano coperti dall'aliquazione dei cespiti comunali, mentre sotto il profilo della liquidità, in attesa di tale evento, si era fatto ricorso alle somme mutuate dalla Cassa D.P.P.; allo stato, comunque, esistevano debiti ancora da estinguere in attesa delle relative transazioni per € 405.074,22. Con riferimento all'anticipazione di tesoreria di

- Riguardo la formazione del Fondo Pluriennale Vincolato in fase di riaccertamento ordinari del residui e sulla valutazione della esigibilità delle entrate e delle spese, si riferisce che nessuna evoluzione è stata rilevata come peraltro attestato dal collegio dei revisori in fase di parere al rendiconto 2016. (ALT. N. 8.12)
 - Riguardo la formazione del Fondo Pluriennale Vincolato in fase di riaccertamento ordinari del residui e sulla valutazione della esigibilità delle entrate e delle spese, si riferisce che nessuna evoluzione è stata rilevata come peraltro attestato dal collegio dei revisori in fase di parere al rendiconto 2016. (ALT. N. 8.12)
- si evince dal fondo pluriennale vincolato di entrata al 01/gennaio/2016 pari ad € 1.028.310,09 e parimenti attestato dall'Organo dei Revisori nella relazione al rendiconto 2016. (ALT. N. 8.12)

seguito si riporta il prospetto relativo agli andamenti di cassa 2012-2016 come riportato nel prospetto 2 a pag. 30 del piano riformulato il 10/03/2018. (AL. 6.1). Inoltre, risulta dal prospetto per le annualità 2017-2018, l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, risulta di giorni di utilizzo 365 per il 2017 e 2018, con anticipazione massima di € 152.735,62,, nel rispetto dell'art.195 TUEL.

In ordine alle dismissioni degli immobili, il cui valore è stato stimato, con la delibera di C.C. n. 31 del 4.12.2013, in € 3.036.509,00, è logico una minore previsione di incasso a seguito della crisi del mercato, ma comunque tale circostanza, comunque, non poteva influenzare un giudizio sul piano. Sul punto, giova rilevare che, anche lo stato continuava a riportare il dato contabile del valore dei suoi cespiti immobiliari nella parte attiva del bilancio annuale, nonostante non riuscisse a dismetterli.

Inoltre, il Comune non aveva pagato debiti fuori bilancio - in violazione dell'art. 119 della Costituzione - perché con l'acconto del Fondo

erano stati pagati debiti riportati anche nel residui passivi e non debiti fuori bilancio.

In conclusione, giova rilevare che il Comune ha dato piena attuazione al Piano di riequilibrio finanziario.

Infatti, il disavanzo registrato nel risultato di amministrazione - pari a € - 219.198,16 - era sicuramente migliorativo rispetto ai disavanzi antecedenti all'approvazione del piano di riequilibrio, dimostrandone la corretta attuazione.

Ma vi è di più.

L'accettazione di un accordo da parte di alcuni debitori per un'importante posta passiva (dovuta a un debito per pagamento di un'indennità di espropriazione) ha permesso di rinunciare al Fondo di rotazione di cui al d.l. n. 174 del 2012, restituendo in un'unica soluzione la somma ricevuta a titolo di anticipazione e pari a € 178.374,57. La residua parte di economia del mutuo di cui al d.l. n. 78 del 2015, infine, (pari a € 324.070,44) avrebbe potuto essere utilizzata per la rinegoziazione del mutuo stesso concesso dalla Cassa DD. e PP. permettendo di

coprire interamente i debiti dell'ente e riducendo il peso per il pagamento delle rate per i prestiti contratti. Con riferimento agli stanziamenti nei bilanci di previsione, accertamenti e riscossione relativamente ad entrate da recupero di evasione tributaria per gli anni 2014 e 2017, giova rilevare che, gli accertamenti dei tributi comunali annualmente vengono notificati da fine ottobre al 31 dicembre, ciò comporta che le riscossioni in conto competenza del relativo anno sono irrilevanti in quanto la scadenza dei 60 giorni per il pagamento degli accertamenti da parte dei contribuenti ricade sempre nell'anno successivo, quindi la manifestazione di entrata è rilevata in termini di residui negli anni successivi. Infatti, contrariamente a quanto si riporta nella deliberazione impugnata, le riscossioni relative al 2018 risultano in linea con l'anno 2017 pari ad € 150.787,82, ed le riscossioni relative agli esercizi 2017 e 2018 sono altresì inficiati dalle minori entrate da ruoli coattivi dovuti alla "rottamazione delle cartelle esattoriali" con la relativa cancellazione delle sanzioni come

previsto dalle normative di riferimento. Ed ancora sul punto, giova rilevare che la deliberazione impugnata non tiene conto, che per l'annualità 2018 l'importo previsto di euro 1.478.438,00 per accertamenti IMU 2013 si è concretizzato in accertamenti superiori al previsto pari ad euro 1.548.112,00 come da determina di accertamento di entrate n. 270 del responsabile dell'ufficio tributi del 25/10/2018. E ancora una volta, giova ribadire che, la somma residua di euro 173.428,41 deriva dalla eventuali vendite degli immobili in caso di necessità, così come le misure adottate dall'ente per aumentare le capacità di riscossione dei tributi locali e contrastare l'evasione tributaria, l'ente ha provveduto ad adottare bando di gara di evidenza pubblica per l'affidamento della riscossione coattiva a società efficiente ed efficace, in sostituzione della società di Riscossione (Riscossione Sicilia S.p.a.).

A bene vedere, la deliberazione impugnata risulta, adotta in violazione degli artt. 243 bis e 243 quater del d. lgs. n. 267 del 2000, in quanto difetta dei presupposti di logicità,

di una procedura di approvazione del piano di
successivo sulla gestione dell'ente, nell'ambito
controllo di tipo preventivo e uno di tipo
poteri per avere esercitato, contestualmente, un
Corte ha adottato un non corretto esercizio del
in via preliminare, accertare e dichiarare che la

di accogliere le seguenti conclusioni:
l'udienza per la discussione del ricorso al fine
previa adozione del decreto presidenziale fissare

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN
ON. LE CORTE DEI CONTI
VOGLIA L' ECC.MO
SPECIALE COMPOSIZIONE**

chiede
Per i motivi e le ragioni esposte sopra, si
Belmonte Mezzagno.
riquilibrio ventennale adottato dal comune di
presupposti di congruità del piano di
risulta meritevole di accoglimento, sussistendo i
pertanto, anche sotto tali profili il ricorso
difetto di istruttoria e di motivazione, e
ragionevolezza ed adeguatezza, erroneità e

riequilibrio reso al sensi dell'art. 243, comma 1, T.U.E.L.;

In via principale, annullare la deliberazione n. 139 /2019/PRSP, DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE DI

CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA, per i motivi

dedotti, e/o comunque con qualsiasi statuizione

di legge;

In via subordinata, accettare e dichiarare

l'insussistenza del venir meno dei presupposti

del riequilibrio finanziario pluriennale e del

grave e reiterato mancato rispetto degli

obiettivi intermedi.

Ed ancora in via subordinata, accettare e

dichiarare la sussistenza dei presupposti per la

riedizione del riaccertamento straordinario,

affinche possano essere adottate le misure

correttive necessarie a superare le rilevate

criticità, come deliberato dalla Sezione

regionale di controllo per la Campania in analogia

fattispecie con deliberazione n. 240/2017,

Ed ancora in via subordinata, accettare il

diritto del ricorrente a deliberare una nuova

riformulazione/rimodulazione del Piano di

riequilibrio finanziario, con e per qualsiasi

statuizione di legge;

In via ancora subordinata; dichiarare il "grave",

ma non "reiterato", mancato rispetto degli

obiettivi intermedi, e quindi disporre una nuova

rimodulazione/ristrutturazione del Piano;

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Palermo, 26.09.2019

Avv. Giuseppe Ribando.

PROCURA AD LITEM

Il comune di Belmonte Mezzagno, con sede in Via G. Matteotti n. 5, P.I. 00151990827, nella figura del sindaco rappresentante p.t., dott. Pizzo Salvatore, costituisce suo procuratore e difensore in ogni stato e grado nell'instaurando giudizio dinanzi le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale in speciale composizione, l'Avv. Giuseppe Ribaudò C.F. RBDGPP68P01G273N, con studio in Palermo alla Via Mariano Stabile n. 241, presso cui eleggo domicilio, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge. Autorizzo il trattamento dei dati ivi contenuti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (c.d. Legge sulla privacy) e successive modifiche e/o integrazioni.

Palermo, li 25.09.2019

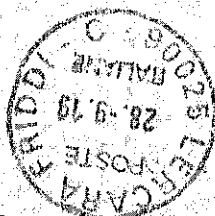
dott. Pizzo Salvatore
E AUTENTICA

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Giuseppe Ribando** (tel. 0912511213 fax: 0918434400 pec: Giuseppe.ribando@cert.avvocatietermini.it), in base alla legge n. 53 del 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Termini Imerese rilasciata in data 23.01.2012, previa iscrizione al n. 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 del mio cronologico, ho notificato, per conto del Comune di Belmonte Mezzagno, copia conforme del su esteso atto a:

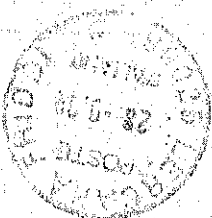
I) Corte dei Conti della Sicilia, Sezione di controllo, per la Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Notarbartolo n. 8 - 90141; ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 68772501712-4 - a/g n. 78772501712-5 spedita dall'Ufficio Postale di Lercara Friddi in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Giuseppe Ribando)



2) Corte dei conti della Sicilia, Sezione di controllo, per la Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Palermo, Via V. Villareale n. 6 - 90141; ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 68772501711-3 - a/g n. 78772501711-4 spedita dall'Ufficio Postale di Lercara Friddi in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Giuseppe Ribando)



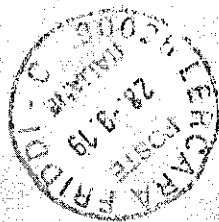
3) Procuratore Generale presso la Corte dei Conti di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via A. Batiamonti n. 25 - 00195; ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r il. 68772501710-2 - a/g n. 78772501710-3 spedita dall'Ufficio Postale di Lercara Friddi in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Giuseppe Ribaudò)



4) Procuratore Generale presso la Corte dei Conti di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186; ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 68772501709-0 a/g n. 78772501709-1 spedita dall'Ufficio Postale di Lercara Friddi in data corrispondente a quella del timbro postale.

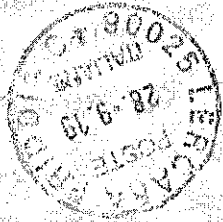
(Avv. Giuseppe Ribaudò)



5) Ministero dell'Interno, - Commissione per la stabilità finanziaria degli organi degli enti locali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - 00186; ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio

postale con racc. a/r n. 78772501708-9 - a/g n. 78772501708-0 spedita
dall'Ufficio Postale di Lercara Friddi in data corrispondente a quella del
timbro postale.

(Avv. Giuseppe Ribaudo)



6) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione

pubblica della Regione Siciliana, in persona dell'assessore pro-
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura,
domiciliata in Palermo, Via V. Villareale n. 6 - 90141; ivi

trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio
postale con racc. a/r n. 68772501800-1 - a/g n. 78772501800-2 spedita
dall'Ufficio Postale di Lercara Friddi in data corrispondente a quella del

timbro postale.

(Avv. Giuseppe Ribaudo)



7) Prefettura di Palermo, ufficio territoriale del Governo, in persona

Prefetto pro-tempore, con sede in Palermo, Via Cavour n. 6, - 90133;

ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio

postale con racc. a/r n. 68772501713-5 - a/g n. 78772501713-6 spedita

dall'Ufficio Postale di Lercara Friddi in data corrispondente a quella del

timbro postale.

(Avv. Giuseppe Ribaudo)



8) Prefettura di Palermo, ufficio territoriale del Governo, in persona
Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura, domiciliata in Palermo, Via Villareale, 6 - 90141; ivi
trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio
postale con racc. a/r n. 68772501714-6 - a/g n. 78772501714-7 spedita
dall'Ufficio Postale di Lercara Friddi in data corrispondente a quella del
timbro postale.



(Avv. Giuseppe Ribaudo)